



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 182/15/CONS

AVVIO DEL PROCEDIMENTO D'IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEI MERCATI DEI SERVIZI D'INTERCONNESSIONE NELLA RETE TELEFONICA PUBBLICA FISSA

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 20 aprile 2015;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante “*Regolamento concernente l’accesso ai documenti*”, come modificata dalla delibera n. 422/06/CONS;

VISTA la direttiva n. 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica*, come modificata dalla direttiva n. 2009/136/CE;

VISTE le linee direttrici n. 2002/C 165/03 della Commissione Europea, dell’11 luglio 2002, *relative all’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica*;

VISTA la raccomandazione n. 2003/311/CE della Commissione europea, dell’11 febbraio 2003, *relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle*

comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante “*Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259*”;

VISTO l’accordo di collaborazione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 27 gennaio 2004;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS, del 5 maggio 2004, recante “*Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche*”, come modificata dalla delibera n. 731/06/CONS;

VISTA la raccomandazione n. 2007/879/CE della Commissione europea, del 17 dicembre 2007, *relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;*

VISTA la raccomandazione n. 2008/850/CE della Commissione europea, del 15 ottobre 2008, *relativa alle notifiche, ai termini e alle consultazioni di cui all’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;*

VISTA la raccomandazione n. 2009/396/CE della Commissione europea, del 7 maggio 2009, *sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nella UE;*

VISTA la delibera n. 179/10/CONS, del 28 aprile 2010, recante “*Mercati dei servizi di raccolta e terminazione nella rete telefonica pubblica fissa (Mercati nn. 2 e 3 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari*”;

VISTA la delibera n. 180/10/CONS, del 28 aprile 2010, recante “*Mercato dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa (Mercato n. 10 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari*”;

VISTA la delibera n. 229/11/CONS, del 28 aprile 2011, recante “*Definizione dei prezzi per l’anno 2011 dei servizi di raccolta e transito distrettuale offerti da Telecom Italia e del servizio di terminazione su rete fissa offerto da tutti gli operatori notificati*”;

VISTA la delibera n. 128/11/CIR, del 3 novembre 2011, recante “*Disposizioni regolamentari in merito alla interconnessione IP e interoperabilità per la fornitura di servizi VoIP*”;

VISTA la delibera n. 92/12/CIR, del 4 settembre 2012, recante “*Approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2012 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa e disposizioni sulle condizioni economiche della portabilità del numero su rete fissa*”;

VISTA la decisione del Consiglio di Stato, sez. III, 25 gennaio 2013, n. 932;

VISTA la delibera n. 187/13/CONS, del 28 febbraio 2013, recante “*Definizione dei prezzi per l’anno 2012 dei servizi di terminazione su rete fissa offerti in modalità TDM dagli operatori alternativi notificati*”;

VISTA la delibera n. 668/13/CONS, del 28 novembre 2013, recante “*Realizzazione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi d’interconnessione su rete fissa per gli anni 2013-2015*”;

VISTA la delibera n. 71/14/CIR, del 19 giugno 2014, recante “*Consultazione pubblica concernente l’approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2013 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa con interconnessione TDM e VoIP/IP*”;

VISTA la delibera n. 52/15/CIR, del 20 aprile 2015, recante “*Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2013 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa con interconnessione TDM e VoIP/IP*”;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 532/14/CONS;

VISTA la raccomandazione n. 2014/710/UE della Commissione europea, del 9 ottobre 2014, *relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica*;

CONSIDERATO che il quadro regolamentare comunitario prescrive che le Autorità nazionali di regolamentazione (di seguito denominate “ANR”) effettuino periodicamente l’analisi dei mercati rilevanti, conformemente a quanto previsto dall’Articolo 7 della direttiva accesso (2002/19/CE), per decidere se imporre, modificare o revocare gli obblighi di accesso e d’interconnessione;

CONSIDERATO che, a norma dell’articolo 16, paragrafo 6, della direttiva quadro, le autorità di regolamentazione (ANR) devono effettuare le analisi del mercato entro tre anni dall’adozione di una precedente misura relativa a quel mercato e “*non appena possibile dopo l’adozione della raccomandazione o dopo ogni suo successivo aggiornamento*”;

CONSIDERATO che il mercato dei servizi di terminazione su rete pubblica fissa è identificato nell’allegato alla raccomandazione n. 2014/710/UE tra quelli suscettibili di regolamentazione *ex ante* (mercato n. 1 della raccomandazione della Commissione europea n. 2014/710/UE) ed è attualmente soggetto alla regolamentazione introdotta in esito al secondo ciclo di analisi di mercato concluso con la delibera n. 179/10/CONS;

CONSIDERATO che i mercati della raccolta (mercato n. 2 della raccomandazione n. 2007/879/CE) e del transito (mercato n. 10 della raccomandazione n. 2003/311/CE) su rete pubblica fissa, attualmente soggetti alla regolamentazione introdotta in esito al secondo ciclo di analisi dei mercati dei servizi d’interconnessione con le delibere, rispettivamente, n. 179/10/CONS e n. 180/10/CONS, non sono identificati nell’allegato alla Raccomandazione n. 2014/710/UE tra quelli suscettibili di regolamentazione *ex ante*;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di avviare una nuova analisi dei mercati dei servizi d’interconnessione su rete pubblica fissa, al fine di verificare se, sulla base delle circostanze nazionali esistenti, sia opportuno rivedere la definizione dei mercati rilevanti nonché il loro livello di concorrenzialità e modificare o revocare, laddove necessario, le precedenti prescrizioni regolamentari;

CONSIDERATO che il procedimento sarà svolto secondo le procedure previste dalla delibera n. 118/04/CONS, come modificata dalla delibera n. 731/06/CONS, oltre che le previsioni del Codice delle comunicazioni elettroniche in materia di analisi dei mercati;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1 (Avvio del procedimento)

1. E' avviato un procedimento istruttorio volto:
 - a. all'identificazione ed analisi dei mercati dei servizi d'interconnessione nella rete telefonica pubblica fissa (mercati n. 1 della raccomandazione della Commissione n. 2014/710/UE, n. 2 della raccomandazione della Commissione n. 2007/879/CE e n. 10 della raccomandazione della Commissione n. 2003/311/CE);
 - b. alla valutazione del grado di concorrenza dei suddetti mercati e dell'eventuale sussistenza di operatori con significativo potere di mercato;
 - c. alla revoca, al mantenimento oppure alla modifica degli obblighi regolamentari esistenti, ovvero all'introduzione di nuovi obblighi.
2. Il responsabile del procedimento è l'ing. Luciano Landi, funzionario della Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche.
3. Fatte salve le sospensioni di cui al comma successivo, il termine di conclusione del procedimento è di 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito *web* dell'Autorità. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con deliberazione motivata.
4. La decorrenza dei termini di cui al comma precedente è sospesa:
 - a. per le richieste di informazioni e documenti, calcolate in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo;
 - b. per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni degli operatori e degli utenti nell'ambito della consultazione pubblica nazionale di cui alla delibera n. 453/03/CONS, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in arrivo;
 - c. per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, come previsto dall'accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 27 gennaio 2004, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo;
 - d. per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni della Commissione europea, qualora ricorrano i presupposti per la notifica ai sensi dell'articolo 12 del Codice delle comunicazioni elettroniche, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 20 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani